

Mantova, li **01 Luglio 2014**
Circolare N. 25/2014

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

Novità: Bonus investimenti in nuovi macchinari ed impianti

Il decreto «competitività» D.L. n. 91/2014 ha introdotto un bonus, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15% di nuovi investimenti effettuati sino al 30 giugno 2015 per la parte che supera la media dei 5 anni precedenti.

- Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati **dal 25 giugno 2014** (data di entrata in vigore del decreto) e fino al **30 giugno 2015**, ad **esclusione** di quelli con importo unitario inferiore a **10.000 euro**;

- Stando agli attuali chiarimenti, sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:

- **acquisti in proprietà** dove il momento rilevante è la data di consegna quindi per l'acquisto di beni mobili occorre fare riferimento **alla data di consegna o spedizione** dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Di conseguenza, non può essere agevolato l'acquisto di un bene consegnato nel mese di maggio 2014, anche se la fattura è stata emessa dopo il 25 giugno 2014, mentre è agevolabile l'acquisto di un bene consegnato dal fornitore il 26 giugno 2014, ancorché sia stato corrisposto un acconto o l'intero prezzo entro il 24 giugno 2014.

Nel caso di "**vendita con posa in opera**" ai fini dell'agevolazione rileva comunque **il momento della consegna del bene**, a prescindere da quando verranno completate le prestazioni aggiuntive, mentre nel caso di "**vendita-appalto**" soltanto con il collaudo dell'opera si considera realizzato l'effetto traslativo. Pertanto, un macchinario già acquistato con contratto di "vendita appalto" rientra nell'agevolazione ove il collaudo sia effettuato dal 25 giugno 2014.

- **contratti di appalto**, in caso di appalto a terzi, gli investimenti si considerano realizzati alla **data di ultimazione della prestazione** ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (SAL) alla **data in cui l'opera viene verificata ed accettata dal committente**.

In tal caso, secondo quanto precisato dalla circ. 44/2009 delle Entrate con riferimento alla Tremonti-ter, l'agevolazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire **quando il SAL è accettato dal committente**, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1666 c.c., entro il periodo di vigenza dell'agevolazione.

Detto articolo dispone che il pagamento fa presumere l'accettazione da parte del committente della parte di opera pagata, mentre lo stesso effetto non viene prodotto dal versamento di semplici acconti.

- **investimenti in economia** realizzati dal soggetto beneficiario, i costi sono determinati **con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione, avendo riguardo ai criteri di competenza di cui all'art. 109 del TUIR**.

In tal caso, non rileva il momento di inizio dei lavori, considerato che l'Agenzia delle Entrate (circ. 44/2009) ha chiarito che l'agevolazione riguarda anche le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione del beneficio fiscale; non dovrebbe altresì rilevare il fatto che la costruzione sia ultimata entro la fine del periodo agevolato, posto che il beneficio non è vincolato all'entrata in funzione del bene.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Lapietra D.ssa Filomena
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Olivetti Dott. Marcello

- **investimenti in leasing**, sulla base dei precedenti chiarimenti l'agevolazione **spetta unicamente all'utilizzatore** con riferimento al periodo d'imposta nel corso del quale il bene è consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.

Qualora il contratto preveda la **clausola di prova** a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione **rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario**.

- Soggetti interessati tutti i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** (macchinari e impianti) compresi nella **divisione 28** della [tabella ATECO 2007](#), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ai quali verrà attribuito un **credito d'imposta** nella misura del **15%** delle spese sostenute in **eccedenza** rispetto alla **media** degli **investimenti** nei suddetti beni strumentali realizzati nei **cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014)**, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;

- Per le imprese in attività alla data di entrata in vigore del D.L. che hanno iniziato l'**attività da meno di cinque anni**, la media aritmetica degli investimenti agevolati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto;

- Possono usufruire dell'agevolazione anche i soggetti "**neo-costituiti**", vale a dire i soggetti costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, le imprese che hanno iniziato o inizieranno l'attività nel corso del 2014, nonché quelle che inizieranno l'attività nel 2015, potranno beneficiare dell'agevolazione per il **valore complessivo** degli **investimenti** realizzati in **ciascun periodo** d'imposta.

Gli **investimenti** che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nella **divisione 28** della **tabella ATECO 2007**.

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla "Tremonti-ter", aveva chiarito che, ai fini dell'agevolazione, rileva esclusivamente l'investimento in beni compresi nella divisione 28, essendo **irrelevante** che il soggetto cedente abbia o meno un **codice attività** appartenente a tale divisione (circ. 44/2009).

Si tratta di **macchinari e apparecchiature** che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere **esclusi** gli **immobili** strumentali, le **autovetture** e i **computer**.

Pertanto, occorre verificare che i beni siano **classificabili** in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).

Inoltre, considerando che la disposizione prevede che gli investimenti debbano riguardare **beni "nuovi"**, restano **esclusi** gli investimenti aventi ad oggetto **beni usati**, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati.

Il credito d'imposta in esame va ripartito in **tre quote annuali** di pari importo ed è utilizzabile **esclusivamente** in **compensazione** mediante F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

La **prima quota** annuale è, tuttavia, utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento quindi in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota dovrebbe essere utilizzabile dal **1° gennaio 2016**.

È inoltre previsto che al credito d'imposta non si applichi il limite all'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU previsto dall'art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 (pari a 250.000 euro).

Il beneficio fiscale **non** concorre alla **formazione** del **reddito** né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.


Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione** dei **redditi** relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

È prevista la **revoca** del credito d'imposta se l'imprenditore **cede a terzi** o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa **prima** del **secondo** periodo di imposta successivo all'acquisto, nonché nel caso in cui i beni oggetto d'investimento siano **trasferiti** in strutture produttive situate al di **fuori** dello **Stato**, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il **quarto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento (art. 43 comma 1 del DPR n. 600/73).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it